

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



9619.11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

-2 MAG 2011

Ogg.: Lavoro

R. G. 19818/07

Cron. N. 9619

Rep. N.

Ud. 31.03.2011

composta dai seguenti Magistrati:

- | | | |
|-------------------|------------|--------------------|
| 1. Dott. Raffaele | Foglia | -Presidente- |
| 2. " Alessandro | De Renzis | -Rel. Consigliere- |
| 3. " Ulpiano | Morcavallo | -Consigliere- |
| 4. " Rossana | Mancino | -Consigliere- |
| 5. " Irene | Tricomi | -Consigliere- |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso RG n. 19818/2007 proposto

999

DA

S.p.A., (olim

S.p.A.), in

persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* Dott. _____, elettivamente domiciliata in Ro-

ma, Via Vallisneri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pacifici, che la rappresenta, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv.

Arturo Amore del foro di Torino come da procura a margine del ricorso

Ricorrente

CONTRO

_____, elettivamente domiciliato in

Roma, Via A. Baiamonti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Renato Amato, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. Sabino Sarno del foro di Napoli come da procura a margine del ricorso

Controricorrente

per la cassazione della sentenza n. 520/07 della Corte di Appello di Torino del 13.04.2007/16.04.2007 nella causa iscritta al n. 1244 R.G. dell'anno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.03.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Finocchi Gherzi, che ha concluso per il rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 1953 del 2006 respingeva le domande di [redacted] intese ad ottenere la dichiarazione di invalidità del trasferimento dall'unità produttiva di Nola a quella di Rivalta Torinese, disposto con comunicazione del 26.08.2003, resa esecutiva il 19.02.2004, con richiesta di risarcimento del danno morale e biologico in conseguenza del comportamento antisindacale della datrice di lavoro. Tale decisione, appellata dallo [redacted], è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 520 del 2007, che ha dichiarato la nullità del trasferimento in questione, con condanna dell'appellata a risarcire i danni subiti dal lavoratore per l'illegittimo trasferimento, liquidati in € 7.500,00, oltre ac-

*Il Cons. rel. est.
Alessandro De Renzis*

cessori.

La Corte territoriale ha ritenuto non sussistenti nella specie le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2113 Cod. Civ., giacché il lavoratore, a seguito del trasferimento a Rivalta Torinese, non prestò la propria attività lavorativa in favore della _____, ma venne subito distaccato presso un terza azienda. Il che, secondo la Corte, dimostrava che non vi fosse alcuna necessità della sua attività lavorativa presso la sede di Rivalta Torinese e rendeva di per sé ingiustificato il trasferimento.

_____, già _____, ricorre per cassazione con tre motivi.

_____ resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 CPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art 22 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 2103, 1185, 1375, 2697 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello erroneamente ha riscontrato un comportamento antisindacale di essa datrice di lavoro nel disporre il trasferimento dello Scognamiglio da Nola a Rivalta Torinese, giacché nell'unità produttiva campana le mansioni di autista erano state soppresse.

Il motivo, che ribadisce quanto già dedotto in sede di appello, è infondato.

*Il lous. rel. art.
Oleumduo beauris*

*Inde
Rfz*

Il giudice di appello ha rilevato, con adeguata e coerente motivazione, che lo [redacted] non era la r.s.a. degli autisti, ma di tutti i dipendenti dell'unità produttiva di Nola che comprendeva anche altri addetti, sicché per il suo trasferimento era necessario il nulla osta ex art. 22 della legge n. 300 del 1970.

2. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1185, 1375, 2697 Cod. Civ., 112, 116, 409 e 100 CPC, nonché vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha preso in considerazione la circostanza che essa società aveva fornito la prova delle ragioni tecniche e produttive poste a fondamento del trasferimento in questione del lavoratore distaccato presso una azienda collegata con la [redacted]

Anche questo motivo non coglie nel segno e va disatteso.

La sentenza impugnata sul punto, come già detto, ha fornito ragionevole spiegazione evidenziando che lo [redacted], a seguito del trasferimento a Rivalta Torinese, non prestò la propria opera di autotrasporto in favore della [redacted], ma venne distaccato presso un terza azienda ([redacted] Trasporti), senza alcuna dimostrazione da parte della società della necessità dell'attività lavorativa del dipendente presso la sede di Rivalta.

Né è decisiva la circostanza, invocata dalla società [redacted]

[redacted] e relativa all'unicità dell'altra filiale di Rivalta Torinese come destinazione del lavoratore trasferito, essendo tale deduzione in fatto del tutto nuova, per essere stata proposta per la prima

*Il lous. vel. est -
Gillman anche be fucus*

volta in questa sede di legittimità dalla ricorrente. Quest'ultima invero non indica, come avrebbe dovuto, in ossequio al *principio di autosufficienza* del ricorso in cassazione, di averla rappresentata nel giudizio di appello (sul principio di autosufficienza cfr. Cass. n. 17365 del 2010 relativa ad analoga controversia tra [redacted] ed altro dipendente trasferito alla sede di Rivalta; cfr anche Cass. n. 5043 del 2009; n. 5043 del 2009; n. 4283 del 2009; n. 338 del 2009).

Non potendo pertanto l'esistenza di tale fatto essere accertata in sede di legittimità, ne consegue, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, la correttezza della valutazione conclusiva di ingiustificatezza del trasferimento dello [redacted] a Rivalta Torinese.

Né contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente assume decisivo rilievo, ai fini del disconoscimento dell'interesse del lavoratore ad ottenere declaratoria di illegittimità del trasferimento, il fatto della soppressione della sede di Nola, trattandosi di circostanza successiva al trasferimento stesso (nella memoria ex art. 378 CPC la difesa dello [redacted] precisa che l'impugnativa del licenziamento- intimato dalla società- è stata rigettata definitivamente con pronuncia di questa Corte con sentenza n. 26809 del 2008, in data ben successiva alla proposizione della domanda per la declaratoria di invalidità del trasferimento in questione).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia erronea liquidazio-

Il Cons. rel. est.
Alessandro De Rosa

ne del danno morale da trasferimento illegittimo in mancanza di qualsiasi prova (cfr. relativo quesito a pag. 29 del ricorso).

La censura non è fondata, risolvendosi in un diverso apprezzamento rispetto all'accertamento operato dal giudice di merito circa la necessità del ricorso ai criteri di tipo equitativo per la liquidazione del danno morale in questione (cfr Cass. n. 21253 del 2004 circa la possibilità di procedere in via equitativa a liquidazione del danno subito dal lavoratore in conseguenza di trasferimento illegittimo).

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con di strazio e a favore degli Avv.ti Sabino Sarno e Renato Amato dichiaratisi antistatari.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 23,00 _____, oltre € 2.500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore degli Avv.ti Sabino Sarno e Renato Amato antistatari.

Così deciso in Roma addì 31 marzo 2011

Il Consigliere relatore estensore

Alessandro De Nino

Il Presidente

Stefano T...

IL CANCELLIERE
Giuseppe Ricci
 Depositato in Cancelleria
 oggi, - 2 MAG 2011
 IL CANCELLIERE
Giuseppe Ricci



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

*De Cass. nel
 D. del ricorso*